

## A.S. 1385

### Articolo 1

#### Emendamento

**1.5000**

**Finocchiaro, relatrice**

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso "Art. 1", nel comma 2, sopprimere le parole: "e coalizioni di liste", le parole: "o una coalizione di liste" e sostituire le parole: "37 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

2) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 3", nel comma 2, dopo le parole "medesimo decreto", inserire le seguenti: "del presidente della Repubblica".

b) al capoverso "Art. 3", nel comma 3, sostituire la parola: "alla", con le parole: "a ciascuna", la parola "sei" con la parola: "nove" e sopprimere le parole da: "fatti salvi" sino a fine periodo;

3) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.";

4) dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.";

5) sopprimere il comma 8;

6) al comma 9, lettera b), capoverso 3., primo periodo aggiungere, dopo le parole: "è composta da", le seguenti parole "un candidato capolista e da", sostituire al terzo periodo le parole "all'unità superiore;" con le seguenti: "all'unità superiore e", sostituire le parole "non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere" con le seguenti: "i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore";

7) al comma 10, capoverso, premettere le seguenti parole: “A pena di nullità dell’elezione” e sostituire le parole da: “altro collegio plurinominale” fino alla fine del comma con le seguenti: “altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.”;

8) al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

“a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Sulle schede l’ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Ad esclusione del capolista, accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l’espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.”;

9) dopo il comma 15 inserire il seguente:

“15-bis. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: “L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato.”;

10) sostituire il comma 16 con il seguente:

“16. Dopo l’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis. -- 1. Se l’elettore traccia un segno sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti.

2. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un’altra lista, il voto è nullo.

3. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un’altra lista, il voto è nullo

4. Ogni altro modo di espressione dei voti di preferenza ne determina la nullità, fatto salvo il voto di lista.»;

11) al comma 17, capoverso "Art. 83", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3) lettera b) sostituire le parole “l’8 per cento” con le seguenti “il 3 per cento”;

b) al comma 1, numero 6), sostituire le parole “37 per cento” con le seguenti: “40 per cento”.

c) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: “7) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;”

d) al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: “8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

- e) al comma 1, numero 9) sostituire le parole: “l’Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti” con le seguenti: “l’Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, ad individuare un’altra circoscrizione,”;
- f) al comma 2, sostituire le parole da: “e la coalizione di liste o la singola lista” sino ad “aumentata di 15 punti percentuali, ad essa” con le seguenti: “alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale”, sostituire le parole: “tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al” con la seguente: “il”, dopo le parole “340 seggi” inserire le seguenti: “fermo restando quanto stabilito al comma 7”;
- g) al comma 6, sostituire le parole: “321 seggi” con le seguenti: “340 seggi”;

12) al comma 18, capoverso "Art. 84", apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: “secondo l’ordine numerico di presentazione” con le seguenti: “a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente”;
- b) al comma 2, sostituire le parole: “precedendo secondo l’ordine decrescente”, ovunque ricorrano, con le seguenti: “a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente”;
- c) sopprimere il comma 4;

13) dopo il comma 19 inserire il seguente: “19-bis. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.”.

*Conseguentemente:*

1) al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:

“0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da “alle coalizioni e alle liste non collegate” sino a fine periodo con le seguenti: “alle liste e ai relativi contrassegni.”;

2) al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: “delle liste collegate”, sopprimere la parola: “singole”, ovunque ricorra, sopprimere le parole: “delle coalizioni di liste e”, sostituire le parole: “nonché l’ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti” con le seguenti: “è stabilito”;

3) al comma 17, capoverso "Art. 83", apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere il numero 2);
- b) al comma 1, numero 2-bis) sopprimere le parole: “la coalizione di liste o” e le parole: “non collegata”;
- c) al comma 1, numero 3) sopprimere la lettera a);
- d) al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: “singole” e “non collegate”, ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: “nonché” sino alla fine della lettera;
- e) al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: “coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a) e”, sopprimere le parole: “lettera b)”, sopprimere le parole: “coalizioni di liste o singole” e sopprimere le parole: “coalizioni di liste o singola”, ovunque ricorrano e sopprimere le parole: “coalizioni di liste o singola”;
- f) al comma 1, sopprimere il numero 5);
- g) al comma 1, numero 6) sopprimere le parole: “coalizioni di liste o singola”;

h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: “varia”, le parole da: “per ciascuna coalizione di liste, divide” sino a “alle liste della coalizione medesima. Analogamente”, sopprimere le parole: “lettera b)”, sopprimere le parole: “coalizioni di liste o singole”, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: “coalizioni di liste o singola”, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: “coalizioni o singole”, sopprimere le parole: “coalizioni di liste o alla singola”;

i) al comma 1, sopprimere il numero 10);

l) al comma 2, sopprimere le parole: “coalizione di liste o singola” e le parole “coalizione o della singola”;

m) al comma 3, sopprimere le parole: “coalizione di liste o singola”, ovunque ricorrano, nonché le parole: “coalizioni di liste o singole”, ovunque ricorrano;

n) sopprimere il comma 4;

o) al comma 5, sostituire le parole: “commi 2, 3 e 4” con le seguenti: “commi 2 e 3”, sostituire le parole: “numeri 9) e 10)” con le seguenti: “numero 9)” e sopprimere le parole: “coalizione di liste o singola”, e le parole “coalizioni di liste o singole”;

p) al comma 6, sopprimere le parole: “o le coalizioni di liste”, le parole “coalizioni di liste o singola”, le parole “coalizioni di liste e singole” e sostituire le parole: “dei commi 4 e 5” con le seguenti: “del comma 5”;

q) al comma 7, sostituire le parole: “della coalizione di liste o della lista singola” con le seguenti: “della lista” e sostituire le parole: “delle coalizioni di liste o delle liste singole” con le seguenti: “delle liste”;

4) al comma 17, capoverso "Art. 83-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: “o delle liste” e le parole “, di seguito denominate “gruppo di liste” e sostituire le parole: “di ciascun gruppo di liste” con le seguenti: “della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza”;

b) al numero 2), sopprimere le parole: “o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria”, sostituire le parole “alle liste della coalizione maggioritaria” con le seguenti: “alla lista maggioritaria”, sostituire le parole: “a ciascun gruppo di liste” con le seguenti: “alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza”, sostituire le parole: “ai gruppi di liste” con le seguenti: “alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza” e sopprimere le parole “coalizioni di liste o singole”;

c) al numero 3), sostituire le parole: “a ciascun gruppo di liste” con le seguenti: “alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza”, sostituire le parole: “al gruppo di liste” con le seguenti: “alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza” e sostituire le parole: “gruppo di liste” con “lista o gruppo di liste di minoranza”, ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: “alle liste di ciascun gruppo di liste” con le seguenti: “alle liste del gruppo di liste di minoranza” e sostituire le parole: “quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste” con le seguenti: “quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza”;

e) al numero 5), sostituire le parole: “ciascun gruppo di liste” con le seguenti: “la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza”;

5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: “commi 2, 3 e 4” con le seguenti: “commi 2 e 3”.

IL RELATORE